

Deliberazione n.7/2007/S.R. /Cons.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA, IN SEDE CONSULTIVA

Nell'adunanza del 24 gennaio 2007;
Presidente il Dott. Fabrizio Topi;
relatore il Cons. Avv. Antonio Dagnino;
sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Gangi (PA) con nota n. 13042 del 27 novembre 2006, pervenuta alla Segreteria della Sezione il 29 novembre 2006 ed iscritta al n. 665/SR/Cons.;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946 n. 455 (*Approvazione dello Statuto speciale della Regione siciliana*);

VISTO il D.Lgs. 6 maggio 1948 n. 655 (*Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione siciliana*);

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 (*Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti*);

VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999 n. 200 (*Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana e modifiche al D.Lgs. n. 655 del 1948*);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*);

CONSIDERATO che con il suindicato atto il Sindaco del Comune di Gangi ha chiesto parere circa la possibilità di allocare tra i "servizi per conto terzi" il costo del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani pagato alla Società d'Ambito (A.T.O.);

CONSIDERATO che il medesimo Sindaco ha rappresentato che, nell'attuale regime transitorio di imposta comunale del servizio rifiuti, è il Comune che – pur avendo dovuto cessare il servizio dall'1 gennaio 2005 –

continua a riscuotere direttamente la TA.R.S.U. con l'emissione dei ruoli a carico degli utenti e corrisponde poi all'A.T.O. una somma per differenza dei costi da questo sostenuti, con ulteriore obbligo di copertura di eventuali perdite imposto dalla Regione siciliana;

CONSIDERATO che la Sezione del controllo di questa Corte, pronunziandosi più volte sulla questione, ha costantemente ritenuto: a) che i trasferimenti dai Comuni agli A.T.O. non possono essere qualificati come trasferimenti ad altre Pubbliche Amministrazioni (come tali esclusi dalla base di calcolo ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità) in quanto, per espressa previsione dell'art. 1, comma 142, lett. c), della legge finanziaria per il 2006, le Pubbliche Amministrazioni cui operare tale riferimento sono solo ed esclusivamente quelle inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato (v. G.U.R.I. n. 175/2005) in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311; b) che le somme pagate agli A.T.O. non sono qualificabili tra quelle per servizi per conto terzi, anche in considerazione dell'attuale natura tributaria della T.A.R.S.U. (la quale peraltro, con il nuovo sistema, e nonostante tale sua natura, risulta indirettamente gravata dall'I.V.A.) e dello svolgimento del relativo servizio in capo al Comune (quest'ultimo, infatti, anche dopo la stipula della convenzione con l'A.T.O., non si spoglia della relativa funzione, che continua invece a svolgere, rimanendone unico titolare e governandone i processi attraverso una costante attività di programmazione; in altri termini, all'A.T.O. viene trasferita la sola responsabilità di natura operativa e relativa anche agli aspetti tecnici dell'organizzazione del servizio) (cfr., per tutte, la deliberazione n. 101 dei 22-29 novembre 2006); c) che le somme pagate per la raccolta rifiuti non sono intrinsecamente e giuridicamente riferibili a quelle per "calamità naturali", che - al di là di ogni valutazione, al momento, sulla legittimità dell'assunzione e gestione del servizio, da parte degli A.T.O., senza gara, e

quindi della compatibilità dell'operato con la (prevalente) normativa dell'Unione Europea - le somme pagate agli A.T.O. non sono qualificabili né come "spesa per conto terzi" fino al momento della relativa entrata né come "partite di giro", perché trattasi di pagamenti a soggetti giuridicamente ed economicamente distinti dal Comune e dovuti a titolo diverso rispetto alle relative entrate (di natura tributaria), perché il servizio è espletato per conto di più comuni verso i quali i crediti sono poi ripartiti con criteri non adeguatamente predeterminati, perché non v'è diretta e completa corrispondenza tra quanto corrisposto agli A.T.O. e quanto poi riscosso dai cittadini, e perché, al momento, come già detto, la T.A.R.S.U., per le sue modalità applicative, appare più concretamente assimilabile ad una imposta piuttosto che ad una tassa o ad un corrispettivo (tariffa) (v. anche deliberazione n. 111/2006);

RITENUTO che le anzidetta valutazioni (peraltro di natura decisoria) espresse dalla Sezione del controllo siano condivisibili e che quindi vadano confermate anche in questa sede;

P.Q.M.

la Corte dei Conti-Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, richiamato quanto sopra, rende il richiesto parere nel senso che non è giuridicamente possibile allocare il costo del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani pagato alla Società d'Ambito (A.T.O.) tra i "servizi per conto terzi".

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007.

IL RELATORE

(Cons. Antonio Dagnino)

IL PRESIDENTE

(Dott. Fabrizio Topi)

depositata in Segreteria in data 2 febbraio 2007

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Laura Suriano)